



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco:

- FNS CISL VV.F.
- CONAPO
- UIL PA VV.F.
- FP CGIL VV.F.
- CONFSAL VV.F.
- USB PI VV.F.

E, per conoscenza: All'Ufficio III – Relazioni sindacali

Si comunica che il Tavolo tecnico per la programmazione didattica è convocato alle ore 08.30 del 22 giugno 2023 con i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) temporanea modifica alla circolare DCFORM prot. n. 3914 del 31/01/2020 concernente *Le linee guida per la formazione NBCR*, limitatamente ai formatori NBCR di settore addetti all'erogazione dei corsi *LPG Transport Emergency* e *GPL Light*, di cui si allega relativa bozza;
- 2) modifica la decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco n. 33 del 10 marzo 2021 concernente l'istituzione dell'Albo dei Formatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui si allega relativa bozza;
- 3) presentazione della bozza di circolare sul *Sistema di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di polizia giudiziaria e di investigazione antincendi (NIA)*, di cui si allega anche la relazione di accompagnamento del coordinatore del gruppo di lavoro, Dirigente Superiore ing. Fabio Leandro CUZZOCREA;
- 4) varie ed eventuali.

Si fa inoltre presente che la suddetta riunione si terrà in video-conferenza mediante la piattaforma *Microsoft Teams*.

A tal fine, codeste Organizzazioni sindacali sono invitate a trasmettere i nominativi dei rispettivi rappresentanti designati che interverranno alla riunione in questione (completi di rispettivo numero telefonico e indirizzo di posta elettronica) al seguente indirizzo dc.formazione@vigilfuoco.it, della Direzione Centrale per la Formazione, entro e non oltre il giorno 21 giugno 2023, affinché possano essere diramati gli inviti sulla suddetta piattaforma.

La presente nota vale quale convocazione dei rappresentanti designati da codeste Organizzazioni sindacali.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

E, per conoscenza:

Alle Direzioni Interregionali e Regionali
dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile

Agli Uffici di diretta collaborazione con il
Capo Dipartimento

Agli Uffici di diretta collaborazione con il
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco

All'Ufficio di collegamento del Capo
Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco

All'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco

OGGETTO: Corso di formazione di formatori NBCR di settore *LPG Transport Emergency* e *GPL Light* – Deroga alla circolare della Direzione Centrale per la Formazione prot. n. 3914 del 31/01/2020

Si fa riferimento alla nota prot. n. 20314 del 01/06/2023 della Direzione Centrale per l'Emergenza il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo con cui è stata rappresentata l'esigenza di incrementare, urgentemente, il numero di formatori NBCR di settore addetti all'erogazione dei corsi *LPG Transport Emergency* e *GPL Light*.

A riguardo, si fa presente che la materia è disciplinata dalla circolare della Direzione Centrale per la Formazione prot. n. 3914 del 31/01/2020, che richiede – tenuto conto anche della suddetta richiesta – di una revisione complessiva, nonché l'integrazione di alcune parti al fine di risultare pienamente operativa e maggiormente sostenibile.

In particolare, la sezione relativa ai corsi di formazione per formatori NBCR, di settore ed esperti, appare essere la parte meno rigorosa e maggiormente bisognosa di interventi migliorativi, mentre d'altro canto con non poca difficoltà la Direzione Centrale per la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Formazione è riuscita ad avviare il primo corso per formatori NBCR dopo l'emanazione della circolare suddetta.

A ciò va aggiunto che appare, ancor meno agevole, il percorso che conduce alla nomina di nuovi formatori NBCR nel settore chimico, frutto di scelte molto conservative e di ripetizione di fasi addestrative.

Pertanto, al fine di poter soddisfare la richiesta avanzata dalla Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo, è necessario procedere – temporaneamente - ad una deroga in via sperimentale alla attuale disciplina per la formazione dei formatori NBCR di settore addetti all'erogazione dei corsi *LPG Transport Emergency* e *GPL Light*, come di seguito riportata, che sarà successivamente sottoposta all'attenzione del gruppo di lavoro da istituire per una piena e definitiva implementazione nella nuova circolare NBCR anch'essa in parte da revisionare.

In particolare, si propone quanto segue:

Requisiti minimi di accesso al corso per formatori di settore NBCR

I requisiti di accesso al percorso formativo sono:

- 1) essere operatore del settore NBCR per il quale si chiede l'abilitazione all'erogazione della formazione;
- 2.a) possedere la qualifica di "Formatore NBCR", ovvero in alternativa:
 - 2.b) aver svolto la funzione di *tutor* in almeno due corsi di formazione per operatore del settore NBCR per il quale si chiede l'abilitazione all'erogazione della formazione;

In caso di possesso del solo requisito 2.b) l'aspirante formatore non dovrà essere del ruolo delle specialità e non essere già formatore in altre tecniche specifiche.

Percorso formativo

Il personale operativo è abilitato Formatore NBCR di settore dopo aver superato un apposito corso per formatori di settore NBCR di due settimane come di seguito articolato:

- a) 1 settimana sulla materia delle metodologie didattiche
- b) 1 settimana per la conduzione della formazione nello specifico settore NBCR (*LPG Transport Emergency* oppure *GPL Light*).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

L'aspirante formatore di settore NBCR, se già formatore NBCR, non dovrà svolgere il corso di metodologie didattiche.

Inoltre, l'aspirante formatore di settore NBCR - che abbia svolto la funzione di *tutor* in almeno due corsi di formazione per operatore di settore NBCR e per il quale si chiede l'abilitazione all'erogazione della formazione - non ripeterà la settimana b).

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni, recante "Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

VISTO il D.P.R. 7 maggio 2008 e successive modificazioni, con il quale è stato recepito l'accordo sindacale per il personale non dirigente e non direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quadriennio normativo 2006 – 2009;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 e successive modificazioni, recante "Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

VISTO il Decreto n. 209 del 9 luglio 2019 con il quale il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha istituito uno specifico gruppo di lavoro incaricato di redigere delle linee guida di carattere generale per l'istituzione degli albi dei Formatori;

CONSIDERATO che il D.P.R. 7 maggio 2008 ha indicato, all'art. 28, le linee d'indirizzo per l'espletamento dell'attività di formazione e di aggiornamento professionale;

CONSIDERATO che l'art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008 prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico per la programmazione didattica composto da rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali rappresentative, allo scopo di elaborare un progetto generale della formazione;

CONSIDERATO che il comma 3 del su menzionato art. 29 prevede che il Tavolo tecnico determini i criteri per la realizzazione di appositi albi di Formatori suddivisi per le aree tematiche-disciplinari ai fini dell'applicazione dei programmi formativi sul territorio nazionale;

CONSIDERATE le circolari e le disposizioni vigenti che disciplinano il sistema di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed, in particolare, gli atti emanati dalla Direzione centrale per la formazione che definiscono i criteri di selezione e i percorsi formativi per il rilascio dell'abilitazione di Formatore e di Formatore Esperto;

VISTA la nota prot. n. 37654 del 04/11/2015 che regola le attività di mantenimento e *re-training* per le diverse aree tematiche-disciplinari;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 concernente il regolamento di servizio del personale appartenente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2016 concernente il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno;

VISTO il decreto del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco n. 33 del 10 marzo 2020 che ha istituito l'Albo dei Formatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

CONSIDERATA la necessità di apportare delle modifiche al decreto del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco n. 33 del 10 marzo 2020, al fine di ricomprendere anche la figura del docente in materie di altre tematiche-disciplinari;

DECRETA

Articolo 1

Finalità

1. E' istituito l'Albo dei Formatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di seguito indicato anche Albo.
2. Il presente decreto stabilisce le modalità di ingresso nell'Albo dei Formatori, nonché quelle di mantenimento, di sospensione e di revoca della abilitazione di Formatore.
3. Nel presente decreto, ove non necessariamente specificato, il termine di "Formatore" è genericamente riferito, al personale "docente" ed al personale "istruttore professionale", "istruttore nelle tecniche specifiche di settore" ed "istruttore di specialità", nonché di "istruttore esperto" laddove previsto dalle circolari di settore nelle tecniche specifiche.

Articolo 2

Articolazione dell'Albo dei Formatori

1. L'Albo dei Formatori è articolato nelle aree tematiche-disciplinari di cui all'Allegato 1 del presente decreto, ai fini dell'applicazione dei programmi formativi sul territorio nazionale.
2. Le aree tematiche-disciplinari di cui all'Allegato 1 comprendono, tra l'altro, le abilitazioni, così come regolamentate dalle circolari e dalle disposizioni vigenti che disciplinano il sistema di formazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
3. Le aree tematiche-disciplinari potranno essere integrate con appositi decreti del Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 3

Struttura dell'Albo dei Formatori



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

1. Per ogni Formatore, iscritto nell'Albo, dovranno essere indicati:
 - nome e cognome;
 - codice fiscale;
 - qualifica;
 - sede giuridica di assegnazione;
 - data di iscrizione nell'Albo;
 - abilitazioni possedute, in qualità di Formatore (ovvero “docente” e/o “istruttore professionale”, “istruttore nelle tecniche specifiche di settore”, “istruttore di specialità”, ed “istruttore esperto”) in ciascuna area tematica-disciplinare;
 - stato dell'abilitazione di cui all'art. 5;
 - livelli di cui all'art. 7.

Articolo 4

Iscrizione nell'Albo dei Formatori

1. L'iscrizione nell'Albo è riservata al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli che espletano funzioni operative, ai ruoli delle specialità (aeronaviganti; nautiche e sommozzatori) ed ai ruoli che espletano funzioni tecnico-professionali.
2. L'iscrizione nell'Albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività formative (mantenimenti; *re-training*; corsi di formazione) connesse alle abilitazioni possedute dal Formatore nella relativa area tematiche-disciplinari.
3. A cura dell'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione, è iscritto nell'Albo il seguente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
 - a) in qualità di “docente” nella relativa area tematica-disciplinare, il personale che per le competenze acquisite in relazione alla qualifica funzionale posseduta ed all'incarico o mansione ricoperta, abbia svolto il corso di metodologie didattiche;
 - b) in qualità di “istruttore professionale”, “istruttore nelle tecniche specifiche di settore”, “istruttore di specialità” ed “istruttore esperto”, il personale che abbia superato l'apposito corso di formazione conseguendo la relativa abilitazione.
4. Il corso di formazione di cui al comma 3, lettere b), è regolamentato, per ciascuna area tematica- disciplinare, dalle circolari e dalle disposizioni vigenti di settore ovvero dalle eventuali ulteriori circolari emanate dalla Direzione centrale per la formazione a seguito dell'introduzione di nuove aree tematiche-disciplinari o di nuove abilitazioni nell'ambito



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

delle stesse aree tematiche-disciplinari, consultabili sull'applicativo informatico denominato *Gestione informatizzata della formazione (GIF)*.

5. Le circolari e le disposizioni vigenti di cui al comma 4 stabiliscono altresì le eventuali specifiche modalità di impiego del personale **istruttore *sensu lato***.

Articolo 5

Stato dell'abilitazione del personale formatore

1. Gli stati dell'abilitazione previsti nell'Albo sono i seguenti:
 - a) abilitato;
 - b) abilitato con limitazioni;
 - c) sospeso.
2. Per "abilitato" si intende il personale che, avendo superato il corso di formazione, è iscritto nell'Albo nella relativa area tematica-disciplinare.
3. Per "abilitato con limitazioni" si intende il personale abilitato che, per un determinato periodo di tempo, può esercitare solo particolari attività di formazione. Rientra nella fattispecie, a titolo esemplificativo, il personale Formatore con cause di accertata parziale idoneità al servizio operativo.
4. Per "sospeso" si intende il personale che trovasi nella condizione di cui all'art. 9 del presente decreto.
5. L'annotazione e l'aggiornamento dello stato dell'abilitazione è a cura dell'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione.

Articolo 6

Abilitazioni del Formatore

1. Per ogni area tematica-disciplinare sono annotate le abilitazioni possedute dal personale iscritto nell'Albo.
2. Per ciascuna abilitazione posseduta è indicato il relativo "stato dell'abilitazione", in conformità a quanto previsto all'art. 5.

Articolo 7

Livello delle abilitazioni

1. Per alcune aree tematiche-disciplinari è annotato nell'Albo oltre al livello di "Istruttore" anche il livello di "Istruttore esperto", eventualmente conseguito dal personale iscritto,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

mediante percorsi stabiliti dalle circolari e dalle disposizioni vigenti di settore di cui all'art. 4, comma 4.

Articolo 8

Mantenimento dell'abilitazione di Formatore

1. Ove non diversamente disciplinato dalle circolari e dalle disposizioni vigenti di settore di cui all'art. 4, comma 4, il Formatore deve mantenere, in ciascuna abilitazione posseduta, la relativa competenza mediante lo svolgimento dell'attività didattica di prevista nella rispettiva area tematica-disciplinare per almeno 36 ore, ogni due anni, da svolgersi nell'ambito di uno stesso corso di formazione
2. Ai fini del mantenimento dell'abilitazione, le partecipazioni a corsi di formazione in qualità di Formatore saranno registrate sull'applicativo informatico denominato *Gestione informatizzata della formazione (GIF)*, nonché monitorate dall'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione ed, infine, consultabili nell'Albo da parte degli stessi Formatori e degli Uffici centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a ciò espressamente autorizzati dalla Direzione Centrale per la Formazione.
3. Costituisce, inoltre, condizione necessaria per il mantenimento dell'abilitazione di Formatore, la partecipazione a sessioni di aggiornamento, programmate dalla Direzione Centrale per la Formazione, in occasione della revisione dei pacchetti didattici.

Articolo 9

Sospensione dell'abilitazione di Formatore

1. Il mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento previsto all'art. 8 comporta la sospensione del Formatore dall'attività formativa, per la relativa area tematica-disciplinare, durante il periodo necessario al reintegro.
2. Costituisce inoltre motivo di sospensione dell'abilitazione posseduta la mancata partecipazione del Formatore, a seguito di convocazione per esigenze formative dell'Amministrazione, per più di 2 (due) volte senza giustificato motivo entro il termine di 2 (due) anni a decorrere dalla prima mancata partecipazione.
3. La Direzione centrale per la formazione notifica al Formatore interessato la sospensione dell'abilitazione posseduta, per il tramite dell'Ufficio di appartenenza (Comando, Direzione Centrale o Regionale), nonché per conoscenza alla Direzione Regionale di competenza, specificando le modalità ed i tempi del reintegro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

4. La sospensione è annotata nello stato di abilitazione del Formatore nell'Albo.

Articolo 10

Percorso di reintegro

1. Entro il termine di un anno dalla notifica dell'avviso di sospensione dell'abilitazione posseduta, il Formatore sospeso deve partecipare al percorso di reintegro attivato in conformità a quanto previsto dalle circolari e dalle disposizioni vigenti di cui al comma 4 dell'art. 4.
2. L'avvio del percorso di reintegro deve essere comunicato all'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione, a cura dell'Ufficio di appartenenza del Formatore interessato.
3. Ove non diversamente regolamentato dalle circolari e dalle disposizioni vigenti di cui all'art. 4, comma 4, è cura della Direzione Centrale per la Formazione specificare, in occasione della notifica di cui all'art. 9, comma 3, le modalità e le tempistiche di realizzazione del percorso di reintegro nell'area tematica-disciplinare dell'abilitazione posseduta. Tale termine deve tenere conto della programmazione didattica.

Articolo 11

Revoca dell'abilitazione di Formatore

1. L'inosservanza del disposto di cui all'art. 10 determina la revoca dell'abilitazione.
2. Sono altresì motivi di revoca dell'abilitazione:
 - a) accertata incondizionata inidoneità al servizio operativo;
 - b) passaggio ad una qualifica e ad un ruolo ove non è prevista la mansione di Formatore, tenuto conto delle circolari e delle disposizioni vigenti.
3. La revoca è disposta con provvedimento del Direttore centrale per la formazione.

Articolo 12

Norme di condotta e di comportamento del Formatore

1. Il personale iscritto nell'Albo espleta l'attività di Formatore nel rispetto delle norme di condotta e di comportamento previste dal regolamento di servizio del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti ed al codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'interno.

Articolo 13



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Pubblicazione dell'Albo dei Formatori

1. L'Albo dei Formatori è pubblicato dall'Ufficio per la pianificazione il controllo e lo sviluppo della formazione della Direzione centrale per la formazione sulla rete *intranet* dipartimentale, nella sezione "Formazione", nonché è reso disponibile sull'applicativo informatico *Gestione informatizzata della formazione (GIF)* agli stessi Formatori ed agli Uffici centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a ciò espressamente autorizzati dalla Direzione Centrale per la Formazione

Articolo 14

Norme transitorie e finali

1. L'Albo dei Formatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, emanato con il decreto del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco n. 33 del 10 marzo 2021, è aggiornato secondo quanto previsto dal presente decreto.
2. Il presente decreto subentra al decreto del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco n. 33 del 10 marzo 2020.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato 1

AREE TEMATICHE-DISCIPLINARI

- a) Aeroportuale
- b) Anticorruzione, legalità e trasparenza
- c) Autoprotezione in ambiente acquatico
- d) Cinofilo
- e) Codice degli appalti
- f) Conduzione mezzi nautici
- g) Conduzione mezzi terrestri
- h) Contabilità e finanza pubblica
- i) Direttore operazioni di spegnimento
- j) Elisoccorritore
- k) Gestione del soccorso e delle emergenze;
- l) Gestione delle risorse umane
- m) Ginnica
- n) Incendi in ambiente confinato
- o) Moto d'acqua
- p) Nucleare biologico chimico e radiologico
- q) Nuoto e salvamento
- r) Ordinamenti retributive del personale
- s) Ordinamento giuridico, istituti assistenziali ed ordinamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- t) Piloti di aeromobile
- u) Polizia giudiziaria e investigazione antincendi
- v) Prevenzione e sicurezza tecnica
- w) Prevenzione incendi e varie aree tematiche
- x) Professionale operativo
- y) Relazioni sindacali
- z) Sicurezza sui luoghi di lavoro
- aa) Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto
- bb) Soccorso acquatico
- cc) Soccorso fluviale e alluvionale
- dd) Sommozzatori



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- ee) Specialisti di aeromobile
- ff) Specialisti nautici e antincendio navale
- gg) Tecniche di primo soccorso sanitario
- hh) Tecniche speleo alpino e fluviali
- ii) Telecomunicazioni
- jj) Topografia applicata al soccorso
- kk) Trattamento previdenziale ordinario e privilegiato
- ll) *Urban search and rescue*

BOZZA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Alle Direzioni Interregionali e Regionali dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

All'Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Allegati:

- Programma corso di formazione per “Operatore NIA – Livello 1” (Allegato A)
- Programma corso di formazione per “Operatore NIA – Livello 2” (Allegato B)
- Programma corso di formazione per “Operatore NIA – Livello 3 Gascromatografia/Spettrometria di massa” (Allegato C)
- Programma corso di formazione per “Operatore NIA – Livello 3 Spettroscopia infrarossa” (Allegato D)
- Programma corso di formazione per “Operatore NIA – Livello 3 Laser scanner” (Allegato E)
- Programma corso di formazione per Operatore NIA – Livello 3 Fotocamera Sferica (Allegato F)
- Programma corso di formazione per “Operatore NIA – Livello 3 Termografia” (Allegato G)
- Programma corso di formazione per “Coordinatore NIA” (Allegato H)
- Programma corso di formazione per “Formatore NIA” (Allegato I)

Circolare DCF n. /2022

OGGETTO: Sistema di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di polizia giudiziaria e di investigazione antincendi (NIA).

Premessa

Si premette che, nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di ruolo e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

BOZZA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco svolge funzioni di polizia giudiziaria in ottemperanza a quanto disposto dalle leggi n. 1570/41 e n. 469/61, accorpate con l'art. 6 del D.Lgs. 8/3/2006 n. 139.

Da un punto di vista operativo, si ritiene opportuno evidenziare l'istituzione di uffici di polizia giudiziaria nell'ambito dell'organizzazione delle strutture territoriali e dei nuclei investigativi antincendi (NIA) presso la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e a livello regionale.

La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica ha proceduto, con varie circolari, a diramare modulistica, informazioni e linee guida per lo svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria e la valutazione di elementi utili alla ricostruzione della causa e della dinamica dell'evento.

Fra queste, la circolare DCPREV prot. n. 12383 del 26.09.2020, in relazione alle specifiche competenze, distingue tre livelli per il personale operativo che svolge tale attività: Operatore NIA livello 1 (livello base), Operatore NIA livello 2 (livello qualificato per lo svolgimento di attività di repertazione, campionamento e investigazione) e Operatore NIA livello 3 (livello qualificato per l'utilizzazione, in ambito forense, di strumentazione ad alto contenuto tecnologico).

Ne consegue che, anche ai fini formativi, l'importanza di standardizzare le procedure relative allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria e di investigazione antincendi, comporti l'istituzione dei seguenti corsi denominati "Operatore NIA livello 1", "Operatore NIA livello 2" e "Operatore NIA livello 3".

Da ultimo, ancora ai fini formativi, ricordiamo la circolare DCPREV prot. n. 5770 del 14/05/2015, nella quale si dispone che i nuclei territoriali vengano coordinati da personale che abbia frequentato il corso di "Procedure e tecniche di investigazione antincendi", di seguito, per brevità, denominato "Coordinatore NIA".

1. MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

La Direzione centrale per la formazione, di concerto con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, intende dare luogo alla predisposizione ed attuazione di un sistema formativo in materia di polizia giudiziaria e di investigazione antincendi del personale e dei formatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in modo uniforme ed efficace nel territorio nazionale, anche con il coinvolgimento delle strutture formative centrali e territoriali (Centri di formazione Poli didattici) attraverso le Direzioni regionali ed i Comandi dei Vigili del fuoco.

Le stesse Direzioni centrali e le strutture formative, a tal fine, operano in modo sinergico e con le competenze indicate di seguito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Direzione Centrale per la Formazione

La Direzione Centrale per la formazione, di concerto e/o sulla base delle esigenze rappresentate dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ha il compito di:

- a) elaborare, revisionare e aggiornare i programmi ed i contenuti dei pacchetti didattici e di eventuale ulteriore materiale a supporto degli stessi;
- b) pianificare e coordinare l'attività di formazione in ambito centrale e territoriale;
- c) garantire l'attuazione di corsi di formazione per operatori NIA livelli 1, 2 e 3 e coordinatori NIA;
- d) gestire ed aggiornare l'albo dei formatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui al punto o) del Decreto prot. DCFORM 8056 del 16/03/2021: "polizia giudiziaria e investigazione antincendi".

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha il compito di:

- a) progettare, sperimentare ed aggiornare le linee guida inerenti all'attività di polizia giudiziaria e investigativa, le procedure e tecniche operative;
- b) rappresentare alla Direzione centrale per la formazione le esigenze di formazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di polizia giudiziaria e investigazione incendi, eventualmente distinguendole per ambito territoriale;
- c) fornire, alla Direzione Centrale per la Formazione, ogni supporto tecnico per gli aspetti di propria competenza per lo svolgimento efficace dei percorsi formativi.

Strutture formative centrali e territoriali (Centri di formazione e Poli didattici)

Le strutture formative centrali e territoriali (Centri di formazione e Poli didattici) attuano gli indirizzi formativi forniti dalla Direzione centrale per la formazione.

2. PERCORSI FORMATIVI. PROFILI DI COMPETENZA E MANTENIMENTO ABILITA'

Operatore NIA – livello 1

Profili di competenza

Il modulo formativo Livello 1 "L'attività di polizia giudiziaria" si propone di fornire ai discenti le seguenti competenze minime richieste nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria al personale operativo al fine di:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- redigere una relazione circa le azioni intraprese e le operazioni compiute, anche con l'uso della modulistica già predisposta;
- consentire una ragionevole identificazione e documentazione delle eventuali alterazioni subite dallo scenario a seguito dello svolgimento delle operazioni di soccorso tecnico;
- espletare le attività ad iniziativa della polizia giudiziaria di cui alla parte II – libro V - titolo IV c.p.p., con riferimento particolare all'assicurazione delle fonti di prova (art. 348 c.p.p.), agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone ed al sequestro (art. 354 c.p.p.), alla documentazione dell'attività di polizia giudiziaria (art. 357 c.p.p.).

Al percorso formativo per “Operatore NIA – livello 1” può essere ammesso, oltre al personale dei ruoli che espletano funzioni operative, anche personale di altri ruoli che, per effetto della propria posizione in servizio, possa essere incaricato di ricoprire la funzione di ausiliario di polizia giudiziaria.

Requisiti minimi di accesso al corso

Il percorso formativo per “Operatore NIA – livello 1” costituisce parte integrante della formazione di base e, per l'ammissione alla partecipazione non è richiesto il possesso di requisiti minimi.

Per il personale già in servizio, ai fini della predisposizione della graduatoria, potranno essere valutati i seguenti criteri in ordine di priorità:

- prestare servizio presso l'ufficio di polizia giudiziaria;
- ufficiale di polizia giudiziaria;
- agente di polizia giudiziaria;
- minore età anagrafica a parità di ruolo.

Percorso formativo “Operatore NIA – livello 1”

Il percorso formativo, richiesto per l'abilitazione di “Operatore NIA – livello 1”, prevede il superamento dell'apposito corso di formazione della durata di 36 ore, attuato secondo il programma didattico standard (cfr. Allegato A) e tenuto da docenti e da formatori NIA, prevedendo:

- numero massimo di discenti per aula: 30 unità;
- rapporto formatori/discenti per la parte pratica : 1/8, con un minimo di 2 formatori.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Verifica finale delle competenze acquisite

Per la verifica delle conoscenze teoriche, sarà somministrato un questionario costituito da 30 domande a risposta multipla (3 risposte di cui una sola vera). La prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30.

Operatore NIA – livello 2

Profili di competenza

Il corso di formazione Livello 2 “Rilievo, repertamento, campionamento e investigazione” si propone di fornire ai discenti le competenze minime richieste per:

- organizzare e condurre attività investigative sulle cause di incendio / esplosione secondo il metodo scientifico di cui al documento NFPA 921 Guide for Fire and Explosion Investigations;
- effettuare gli accertamenti tecnici in sede di sopralluogo giudiziario, con riferimento particolare a rilievi metrici e video-fotografici, individuare e repertare gli elementi di prova, ricercare acceleranti con l'utilizzo di strumentazione campale;
- gestire la documentazione, i reperti e i campioni raccolti nell'ambito degli stessi accertamenti tecnici;
- redigere i verbali di operazioni compiute, note informative, relazioni tecniche.

Requisiti minimi di accesso al corso e selezione

L'ammissione al corso di formazione terrà conto della necessità di potenziamento e/o implementazione degli assetti NIA territoriali in accordo al modello organizzativo indicato nella Circolare di settore.

Accede al corso di formazione NIA – livello 2 il personale, esclusivamente del ruolo operativo, già “Operatore NIA – livello 1”, collocato in posizione utile nella graduatoria stilata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, elencati in ordine di priorità:

1. possesso di laurea magistrale di cui ai seguenti codici:
lauree magistrali d.m. 270/2004 LM-3, LM-4, LM-20, da LM-22 a LM-35, LM-54, LM-71, equiparate ed equipollenti;
2. possesso di laurea triennale di cui ai seguenti codici:
laurea d.m. 270/2004 L-07, L-08, L-09, L-17, L-27;
3. possesso di diploma conseguito presso istituto tecnico - settore tecnologico;
4. servizio presso NIA e/o Uffici di Polizia Giudiziaria;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

5. servizio presso Ufficio NBCR ovvero essere già “Operatore NBCR livello 2 o livello 3”.

6. servizio presso i Centri Documentazione Video

In caso di aspirante “Operatore NIA – livello 2” in possesso di più titoli, sarà considerato solo il titolo con maggiore priorità.

A parità di requisiti costituirà titolo di preferenza la minore età anagrafica.

Ferma restando la necessità di garantire idonee proporzioni fra il personale ufficiale e agente di polizia giudiziaria richiesta dalle disposizioni di settore, in caso di partecipanti non in possesso dei sopracitati titoli, la graduatoria terrà conto dei seguenti ulteriori criteri:

- a) maggiore qualifica professionale
- b) minore età anagrafica.

La graduatoria sarà stilata dalle Direzioni centrali e regionali interessate, sulla base dei suddetti criteri, e trasmessa alla Direzione centrale per la formazione ed alla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica per le valutazioni e le determinazioni di rispettiva competenza.

Percorso formativo “Operatore NIA – livello 2”

Il percorso formativo per “Operatore NIA – livello 2” prevede il superamento di apposito corso di formazione, avente durata di 72 ore, attuato secondo il pacchetto didattico di cui all’Allegato B, avvalendosi di uno *staff* didattico di docenti e di formatori NIA, secondo le seguenti indicazioni:

- numero massimo di discenti per aula: 30 unità;
- rapporto formatori/discenti per la parte pratica: 1/5, con un minimo di 2 formatori.

Verifiche delle competenze acquisite

Per la verifica delle conoscenze teoriche, sarà somministrato un questionario costituito da 30 domande a risposta multipla (3 risposte di cui una sola vera). La prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30.

Nel caso in cui il candidato non consegua la votazione minima, può ripetere il corso una sola volta.

Mantenimento delle abilità acquisite

Per il mantenimento delle conoscenze e delle abilità acquisite occorre partecipare, con periodicità annuale, ad almeno una delle seguenti attività, organizzate dall’Amministrazione e/o la cui partecipazione del personale è autorizzata dall’Amministrazione:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- attività di polizia giudiziaria e/o investigazione antincendi e/o ricerca e sperimentazione in materia di incendio / esplosione, documentata da apposita dichiarazione da parte del Dirigente della sede VVF presso cui l'operatore NIA – Livello 2 presta servizio;
- attività formative e/o informative (ad es.: convegni, seminari, workshop, esercitazioni) in materia di polizia giudiziaria e/o di investigazione antincendi, documentata da apposita dichiarazione da parte del Dirigente della sede VVF presso cui l'Operatore NIA – livello 2 presta servizio.

Qualora l'operatore NIA – livello 2 non riuscisse a partecipare all'attività di cui sopra, al fine di mantenere le abilità acquisite, lo stesso dovrà partecipare ad una attività formativa sulle attività legate al sopralluogo e al repertamento, secondo il programma di cui all'Allegato B1.

Operatore NIA – livello 3

Profili di competenza

Il NIA – livello 3 fornisce le competenze necessarie ai fini della corretta esecuzione, durante il sopralluogo giudiziario, di rilievi e verifiche con tecnologie avanzate, attraverso l'uso di almeno una delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico, in dotazione al NIA.

Fornisce inoltre le conoscenze dei software di elaborazione dati acquisiti con gli strumenti citati e delle tecnologie informatiche avanzate.

Per ognuna delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico utilizzate nel settore della polizia giudiziaria e dell'investigazione antincendio, viene individuato un apposito percorso formativo, come di seguito indicato:

- ❖ ***Operatore NIA – livello 3 Gascromatografia – Spettrometria di massa*** (di seguito GC-MS), concernente analisi chimiche in ambito forense con uso di gascromatografia /spettrometria di massa;
- ❖ ***Operatore NIA – livello 3 Spettroscopia*** (di seguito FT-IR), concernente analisi chimiche in ambito forense con uso di spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier;
- ❖ ***Operatore NIA – livello 3 Laser scanner***, concernente rilievi fotografico/geometrici 3D in ambito forense con laser scanner;
- ❖ ***Operatore NIA – livello 3 Fotocamera Sferica***, concernente rilievi fotografico/geometrici 3D in ambito forense con fotocamera sferica;
- ❖ ***Operatore NIA – livello 3 Termografia*** concernente rilievi in ambito forense con termo camera.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Requisiti minimi di accesso al corso e selezione

Accede ai corsi di formazione “Operatore NIA – livello 3” il personale già “Operatore NIA – livello 2”, collocato in posizione utile nella graduatoria stilata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, elencati in ordine di priorità:

1. titolo di studio:

a. Operatore NIA – livello 3 GC/MS

1. lauree magistrali d.m. 270/2004: LM-22, LM-54, LM-71, equiparate ed equipollenti;
2. laurea d.m. 270/2004: L-27;
3. diploma tecnico nel settore tecnologico - indirizzo chimica, materiali e biotecnologie.
4. diploma tecnico nel settore tecnologico – altri indirizzi

b. Operatore NIA – livello 3 FT-IR

1. lauree magistrali d.m. 270/2004 LM-22, LM-54, LM-71, equiparate ed equipollenti;
2. laurea d.m. 270/2004 L-27;
3. diploma tecnico nel settore tecnologico - indirizzo chimica, materiali e biotecnologie.

c. Operatore NIA – livello 3 Laser Scanner

1. lauree magistrali d.m. 270/2004 LM-3, LM-4, da LM-20 a LM-35, equiparate ed equipollenti;
2. laurea d.m. 270/2004 L-07, L-08, L-09, L-17;
3. diploma tecnico nel settore tecnologico.

d. Operatore NIA – livello 3 Fotocamera Sferica

1. lauree magistrali d.m. 270/2004 LM-3, LM-4, da LM-20 a LM-35, equiparate ed equipollenti;
2. laurea d.m. 270/2004 L-07, L-08, L-09, L-17;
3. diploma tecnico nel settore tecnologico.

4. Operatore NIA – livello 3 Termografia

1. lauree magistrali d.m. 270/2004 LM-3, LM-4, da LM-20 a LM-35, equiparate ed equipollenti;
2. laurea d.m. 270/2004 L-07, L-08, L-09, L-17;
3. diploma tecnico nel settore tecnologico.

2. minore età anagrafica.

Per ogni corso di formazione NIA – livello 3 verrà redatta apposita graduatoria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Le graduatorie saranno stilate dalle Direzioni Centrali e Regionali, che hanno in dotazione una o più delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico in dotazione al NIA, sulla base dei suddetti criteri, e trasmesse alla Direzione Centrale per la Formazione ed alla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica per le valutazioni e le determinazioni di rispettiva competenza.

Percorso formativo “Operatore NIA – livello 3”

I percorsi formativi, richiesti per l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie agli Operatori NIA – Livello 3 di cui al paragrafo 2.3.1, prevedono il superamento ciascuno di un apposito corso secondo il seguente schema:

Corso per Operatore NIA – livello 3	Programma	Durata
<i>NIA – livello 3 GC-MS</i>	Allegato C	72 ore
<i>NIA – livello 3 FT-IR</i>	Allegato D	36 ore
<i>NIA – livello 3 Laser Scanner</i>	Allegato E	36 ore
<i>NIA – livello 3 Fotocamera Sferica</i>	Allegato F	36 ore
<i>NIA – livello 3 Termografia</i>	Allegato G	36 ore

I corsi in argomento sono tenuti da uno staff di docenti e di formatori NIA – livello 3 con abilitazione analoga a quella del corso da erogare, secondo le seguenti indicazioni:

- numero massimo di discenti per aula: 8 unità per GC-MS e FT-IR, 12 per unità per Laser Scanner, Fotocamera sferica e Termografia;
- rapporto formatori/discenti per la parte pratica: 1/4.

Verifiche delle competenze acquisite

La verifica delle competenze acquisite, per ogni percorso formativo NIA – livello 3, è costituita da 2 prove, come di seguito riportato:

- a. Per la verifica delle conoscenze teoriche, sarà somministrato un questionario costituito da 30 domande a risposta multipla (3 risposte di cui una sola esatta). La prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30.
- b. Per la verifica delle conoscenze pratiche, sarà formulato un giudizio, mediante *skill-test*, per ogni candidato, inerente alle operazioni di utilizzo dei sistemi ad alto contenuto tecnologico in dotazione al N.I.A.. Il candidato deve dimostrare di saper acquisire ed elaborare i dati con gli appositi software dedicati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Il corso si intende superato qualora il candidato superi entrambe le prove d'esame. In caso di esito non favorevole di una o entrambe le prove, il discente potrà ripetere il corso una sola volta.

Mantenimento delle abilità acquisite

Per il mantenimento delle conoscenze e delle abilità acquisite occorre partecipare, con periodicità annuale, ad almeno una delle seguenti attività, organizzate dall'Amministrazione e/o la cui partecipazione del personale è autorizzata dall'Amministrazione:

- attività di polizia giudiziaria e/o investigazione antincendi con l'utilizzo delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico, per la quale l'operatore è stato abilitato, documentata da apposita dichiarazione da parte del Dirigente della sede VVF presso cui l'Operatore NIA – livello 3 presta servizio;
- attività formative e/o informative (ad es.: convegni, seminari, workshop, esercitazioni) in materia di polizia giudiziaria e/o di investigazione antincendi, documentata da apposita dichiarazione da parte del Dirigente della sede VVF presso cui l'Operatore NIA – livello 3 presta servizio.

Qualora l'operatore NIA – livello 3 non riuscisse a partecipare all'attività di cui sopra, al fine di mantenere le abilità acquisite, lo stesso dovrà partecipare ad una attività formativa sull'utilizzo delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico per le quali è stato abilitato, secondo il programma - Allegato C1, D1, E1, F1 e G1 – relativo alla corrispondente abilitazione.

Coordinatore NIA

Profilo di competenza

Il modulo formativo "Coordinatore NIA" si propone di fornire ai discenti le competenze minime richieste per l'ottimale svolgimento delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e la organizzazione e conduzione di attività investigative anche complesse sulle cause di incendio/esplosione secondo il metodo scientifico di cui al documento NFPA 921 Guide for Fire and Explosion Investigations, anche al fine del coordinamento delle attività dei nuclei investigativi antincendi territoriali di cui alla nota della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica prot. n.5770 dell'11.05.2015.

Requisiti minimi di accesso al corso e selezione

Il percorso formativo per coordinatore NIA costituisce parte integrante della formazione di base del personale appartenente ai ruoli degli Ispettori Antincendi, dei Direttivi Aggiunti che espletano funzioni operative e dei Direttivi che espletano funzioni operative.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Nel caso in cui il corso non fosse inserito in un percorso formativo di base, la graduatoria d'accesso viene costituita in relazione ai seguenti criteri in ordine decrescente di priorità:

1. essere responsabile/coordinatore dell'ufficio di polizia giudiziaria o del nucleo investigativo antincendi;
2. avere già partecipato a specifiche deleghe della Procura (l'attività va documentata da apposita dichiarazione da parte del Dirigente della sede VVF);
3. avere partecipato al corso operatore NIA – livello 2;
4. minore età anagrafica.

Percorso formativo

Il percorso formativo per “Coordinatore NIA” prevede il superamento di apposito corso di formazione, avente durata di 72 ore, attuato secondo il pacchetto didattico di cui all'Allegato H, avvalendosi di uno *staff* didattico di docenti, interni e/o esterni, e di formatori NIA, secondo le seguenti indicazioni:

- numero massimo dei partecipanti: 30 discenti;
- rapporto formatori/discenti: 1/8, con un minimo di 2 formatori.

Verifiche delle competenze acquisite

Per la verifica delle conoscenze teoriche, sarà somministrato un questionario costituito da 30 domande a risposta multipla (3 risposte di cui una sola esatta). La prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30.

Formatore NIA

La rilevazione delle esigenze di formazione di Formatori NIA è di competenza della Direzione Centrale della Formazione che provvede all'organizzazione dei corsi in funzione delle necessità individuate e in risposta alle esigenze formative.

Profilo di competenza

Il percorso di formazione per “Formatore NIA” ha l'obiettivo di far acquisire al discente le competenze necessarie per somministrare i pacchetti didattici “Operatore NIA livello 1”, “Operatore NIA – livello 2” e “Coordinatore NIA”.

Requisiti minimi di accesso

Per accedere al corso di formazione per “Formatore NIA”, il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. abilitazione operatore NIA – livello 2 da almeno 3 anni;
2. non essere in possesso di più di altre 2 (due) abilitazioni alla mansione di formatore in altre discipline;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

3. non essere Formatore Esperto in un altro settore;
4. non appartenere al ruolo di specialista (aeronaviganti, nautici o sommozzatori).

A parità di requisiti costituirà titolo di preferenza la minore età anagrafica.

Percorso formativo

Il percorso formativo richiesto per l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie al Formatore NIA, secondo il profilo delineato in premessa, prevede il superamento di apposito corso di formazione della durata di 72 ore, tenuto da docenti di metodologie didattiche e da uno staff di docenti e di formatori NIA, così articolato:

- Modulo di Metodologie Didattiche di base di 36 ore;
- Modulo applicativo di 36 ore per corso di formazione per “Operatore NIA – livello 1”, “Operatore NIA – livello 2” e “Coordinatore NIA” (cfr. Allegato I)
- numero massimo di discenti per aula: 30 unità;
- rapporto formatori/discenti per la parte pratica: 1/8.

Il corso di formazione per formatori NIA può essere ripetuto, in caso di esito negativo, per una sola volta.

Verifiche delle competenze acquisite

La verifica delle competenze acquisite consiste nell'esposizione, con uno o più metodi didattici, di una lezione teorica inerente il programma didattico per “Operatore NIA – livello 2” ovvero “Coordinatore NIA”, estratta dal candidato all'inizio della prova d'esame tra quelle proposte dalla Commissione esaminatrice.

Il candidato sarà valutato utilizzando uno *skill-test* per l'esposizione.

La prova si intende superata con un punteggio superiore o uguale a 80/100.

Mantenimento delle abilità acquisite e percorso di reintegro

Il titolo di “Formatore NIA” dovrà essere mantenuto con l'impegno didattico attivo, attraverso la partecipazione a:

- 1) almeno un corso di formazione per “Operatore NIA – livello 1” all'anno, anche nell'ambito dei corsi di formazione in ingresso per allievi vigili del fuoco” tra quelli programmati presso le strutture formative centrali e territoriali (Centri di formazione e Poli didattici);
- 2) almeno una settimana ogni 3 anni nell'ambito del corso di formazione per “Operatore NIA – livello 2” ovvero “Coordinamento NIA”.

L'abilitazione di formatore NIA sarà sospesa dalla Direzione centrale per la formazione e notificata all'interessato, qualora il formatore NIA non partecipi all'attività di cui sopra.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Resta fermo che il personale formatore NIA “sospeso” pur rimanendo inserito nell'albo dei Formatori NIA non potrà esercitare attività didattica fino al provvedimento di reintegro da parte della Direzione centrale per la formazione.

Il reintegro dell'abilitazione di formatore NIA potrà avvenire, su espressa richiesta dell'interessato, mediante l'affiancamento, in qualità di Formatore NIA, ad un corso di formazione per “Operatore NIA – livello 1” e ad un corso di formazione per “Operatore NIA – livello 2” ovvero “Coordinamento NIA”.

In caso di sospensione dell'abilitazione di “Formatore NIA”, la Direzione centrale per la formazione provvede, previo accoglimento della richiesta dell'interessato, ad attivare la procedura per il reintegro. Trascorso un anno dalla sospensione, in caso di assenza di richiesta di reintegro, l'abilitazione di “Formatore NIA” è revocata, fatte salve giustificate motivazioni che saranno valutate dalla Direzione centrale per la formazione, per gli aspetti di competenza.

Formatore NIA – livello 3

Profilo di competenza

Per ognuna delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico utilizzate nel settore NIA e per le quali è stato previsto un apposito profilo di Operatore NIA – livello 3, è stata individuata una figura di Formatore NIA – livello 3 riferita all'attrezzatura per la quale il formatore è stato abilitato all'utilizzo come operatore, come di seguito indicato:

- ❖ ***Formatore NIA – livello 3 Gascromatografia – Spettrometria di massa*** (di seguito GC/MS);
- ❖ ***Formatore NIA – livello 3 Spettroscopia*** (di seguito FT-IR)
- ❖ ***Formatore NIA – livello 3 Laser Scanner***
- ❖ ***Formatore NIA – livello 3 Fotocamera Sferica***
- ❖ ***Formatore NIA – livello 3 Termografia***

La rilevazione delle esigenze di formazione di formatori NIA – livello 3, di cui al precedente elenco, è di competenza della Direzione centrale della formazione in funzione delle necessità individuate e in risposta alle esigenze formative.

La qualificazione di formatore NIA – livello 3 secondo il precedente elenco, è attribuita al personale con i seguenti requisiti:

- 1) abilitazione operatore NIA – livello 3 riferita all'attrezzatura per la quale si richiede l'abilitazione all'insegnamento;
- 2) abilitazione “Formatore NIA” da almeno 3 anni;
- 3) superamento di una prova pratica, che consiste nell'esposizione, con uno o più metodi didattici, di un argomento inerente al programma didattico per “Operatori NIA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

– livello 3” riferita all’attrezzatura per la quale si richiede l’abilitazione all’insegnamento, estratta casualmente dal candidato all’inizio della prova, tra quelle proposte dalla Commissione esaminatrice. Il candidato sarà valutato utilizzando l’apposito *skill-test* elaborato per l’esposizione. La prova si intende superata con un punteggio superiore o uguale a 80/100.

Mantenimento delle abilità acquisite e percorso di reintegro

L’abilitazione di Formatori NIA – livello 3 sarà sospesa dalla Direzione centrale per la formazione e notificata all’interessato, qualora al formatore venisse sospesa l’abilitazione di Formatore NIA di cui al paragrafo 2.5.5.

Il reintegro dell’abilitazione di Formatore NIA – livello 3 avverrà a seguito di reintegro dell’abilitazione di Formatore NIA.

3. MATERIALE DI SUPPORTO DIDATTICO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE OPERATORI E FORMATORI NIA

Il materiale didattico, ivi compresa la documentazione necessaria al corretto svolgimento delle attività formative (corsi di formazione, istruzione professionale e mantenimenti) in materia di polizia giudiziaria e investigazione antincendi, è resa disponibile sulla rete *intranet* del Dipartimento, il cui accesso è subordinato al possesso delle credenziali rilasciate dalla Direzione centrale per la formazione al personale Formatore NIA e Formatori NIA – livello 3 contestualmente al rilascio dell’attestato dell’abilitazione conseguita.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato A

“Operatore NIA livello 1: polizia giudiziaria”

Programma del corso

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Introduzione al Codice penale e Codice di procedura penale: elementi di polizia giudiziaria, con particolare riferimento ai reati di competenza del CNVVF	3 ore
Organizzazione della struttura investigativa del CNVVF	2 ore
L'attività di polizia giudiziaria in caso di incendio / esplosione: circolari e modulistica	3 ore
Interpretazione dei segni degli incendi ed effetti sui materiali e sulle strutture	2 ore
Attività di repertamento e investigazione in caso di incendio/esplosione	3 ore
Illustrazione di materiali, attrezzature e strumentazione da utilizzare in attività di repertamento e di investigazione	3 ore
La valenza del software STAT-RI WEB (ex VF41) nell'attività giudiziaria, con esempi e casi studio	3 ore
Procedimento sanzionatorio ai sensi del D.Lgs. 19.12.1994, n.758: cenni e casi pratici	2 ore
Moduli esercitativi mirati all'acquisizione delle competenze per l'espletamento delle prime attività di polizia giudiziaria e l'applicazione della legge penale	12 ore
Verifica finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato B

“Operatore NIA livello 2: rilievi, repertamento e investigazione”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Organizzazione della struttura investigativa del CNVVF	2 ore
Attività di polizia giudiziaria (con particolare riferimento ai reati di competenza del CNVVF)	3 ore
Il sopralluogo giudiziario	3 ore
Procedure, atti e modulistica del CNVVF in ambito forense ed esempi	2 ore
Dinamica e semeiotica degli incendi	3 ore
Dinamica e semeiotica di incendi di batterie e di sistemi di generazione di energia alternativa e rinnovabile	3 ore
La ricerca di fonti di prova con validità forense	3 ore
Rilievo geometrico, video e fotografico	2 ore
Attività di repertamento e conservazione delle fonti di prova	4 ore
Sorgenti d'ignizione - Investigazione secondo la norma NFPA 921	1 ora
Strumentazione nell'attività di investigazione, attività laboratoriale a supporto	1 ora
Incendi di bosco e di interfaccia	3 ore
Incendi di natura elettrica	3 ore
Presentazione di casi studio	9 ore
Moduli esercitativi mirati alla corretta esecuzione degli atti di polizia giudiziaria, del sopralluogo giudiziario, del repertamento e dell'investigazione antincendi e all'uso di strumenti semplici	24 ore
Verifica finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato B1

Mantenimento “Operatore NIA livello 2: rilievi, repertamento e investigazione”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Il sopralluogo giudiziario	1 ora
Dinamica e semeiotica degli incendi	1 ora
Procedure, atti e modulistica del CNVVF in ambito forense	1 ora
Ricerca di fonti di prova e rilievi strumentali	1 ora
Modulo esercitativo mirato alla corretta esecuzione degli atti di polizia giudiziaria, del sopralluogo giudiziario, del repertamento e dell'investigazione antincendi e all'uso di strumenti semplici	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato C

“Operatore NIA livello 3: GC/MS”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Introduzione alle separazioni cromatografiche e parametri di analisi	2 ore
Principi della gascromatografia	2 ore
Strumentazione per gascromatografia	2 ore
Colonne gascromatografiche e fasi stazionarie	2 ore
Applicazioni della gascromatografia	3 ore
Determinazione composti volatili in liquidi e solidi	3 ore
Ottimizzazione di un metodo cromatografico	3 ore
Sistemi di rilevazione	2 ore
Spettri di massa molecolari	2 ore
Sorgenti ioniche	2 ore
Spettrometri di massa	2 ore
Applicazioni della spettrometria di massa molecolare	3 ore
Interpretazione dei dati con il software NIST MS Search	3 ore
Metodi ASTM 1618 e 2154 per la determinazione di residui di liquido accelerante su detriti di incendio	6 ore
Aspetti teorici dell'analisi qualitativa e quantitativa	3 ore
Moduli esercitativi mirati al corretto uso dello strumento e analisi dei risultati	12 ore
Moduli esercitativi mirati all'analisi qualitativa e quantitativa con software dedicato	8 ore
Ricerca automatica dei target con software dedicato	4 ore
Interpretazione degli spettri di massa di specifici composti	4 ore
Esame finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato C1

Mantenimento “Operatore NIA livello 3: GC/MS”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Modulo esercitativo mirato al corretto uso dello strumento e analisi dei risultati	8 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato D

“Operatore NIA livello 3: FT-IR”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Introduzione alla spettroscopia infrarossa	3 ore
Presentazione dello FT-IR	2 ore
Proprietà delle radiazioni e degli spettri, principali parametri	3 ore
Strumentazione per spettroscopia infrarossa	2 ore
Interpretazione dei dati	3 ore
Applicazioni in ambito forense	2 ore
Applicazioni della spettrografia infrarossa	5 ore
Moduli esercitativi mirati al corretto uso dello strumento e analisi dei risultati	12 ore
Esame finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato D1

Mantenimento “Operatore NIA livello 3: FT-IR”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Modulo esercitativo mirato al corretto uso dello strumento e analisi dei risultati	8 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato E

“Operatore NIA Livello 3: laser scanner”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Presentazione dello strumento e introduzione alle caratteristiche del sistema di acquisizione dei dati	2 ore
Progettazione del rilievo	3 ore
Presentazione e gestione dei software di acquisizione delle immagini	5 ore
Gestione dell'attività di rilievo	5 ore
Importazione, creazione, visualizzazione, editing e strutturazione delle immagini e dei dati; loro esportazione	5 ore
Moduli esercitativi mirati al rilievo dello scenario, l'elaborazione delle nuvole di punti, il rilievo dimensionale del sito, l'uso combinato del laser scanner e della fotocamera sferica	12 ore
Esame finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato E1

Mantenimento “Operatore NIA Livello 3: laser scanner”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Modulo esercitativo mirato al rilievo dimensionale dello scenario e all'elaborazione delle nuvole di punti	8 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato F

“Operatore NIA Livello 3: fotocamera sferica”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Presentazione dello strumento e introduzione alle caratteristiche del sistema di acquisizione dei dati	2 ore
Progettazione del rilievo	3 ore
Presentazione e gestione dei software di acquisizione delle immagini panoramiche	5 ore
Gestione dell'attività di rilievo	5 ore
Importazione, creazione, visualizzazione, editing e strutturazione delle immagini e dei dati; loro esportazione	5 ore
Moduli esercitativi mirati al rilievo dello scenario, l'elaborazione delle immagini grezze acquisite, il rilievo dimensionale del sito, l'uso combinato della fotocamera sferica e del laser scanner	12 ore
Esame finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato F1

Mantenimento “Operatore NIA Livello 3: fotocamera sferica”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Modulo esercitativo mirato al rilievo dello scenario e all'elaborazione delle immagini acquisite	8 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato G

“Operatore NIA Livello 3: termografia”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Principi di termografia: le radiazioni nell'infrarosso e nel visibile	3 ore
Presentazione dello strumento e dei campi applicativi della termografia	2 ore
Il funzionamento di una termocamera	5 ore
Le fasi di un'indagine termografica	5 ore
Termografia qualitativa, quantitativa e correzione degli errori	5 ore
Moduli esercitativi mirati all'acquisizione ed all'elaborazione delle immagini ottenute con la termocamera	12 ore
Esame finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato G1

Mantenimento “Operatore NIA Livello 3: termografia”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Modulo esercitativo mirato all'acquisizione ed all'elaborazione delle immagini ottenute con la termocamera	8 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato H

“Coordinatore NIA”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Attribuzioni di polizia giudiziaria al CNVVF	2 ore
Attività di polizia giudiziaria nel CNVVF	3 ore
Organizzazione della struttura investigativa del CNVVF	3 ore
Gerarchia delle fonti giuridiche, principi di diritto penale, reato in generale, struttura del reato	5 ore
Modulistica di polizia giudiziaria. e relative disposizioni	3 ore
Il procedimento penale in generale	2 ore
Gli atti di polizia giudiziaria ordinariamente svolti dai Vigili del fuoco	3 ore
Reati attinenti la prevenzione incendi	2 ore
Il procedimento sanzionatorio ai sensi del d. lgs. 758/1994	3 ore
Dinamica e semeiotica degli incendi confinati	3 ore
Dinamica e semeiotica degli incendi di batterie e di sistemi di transizione energetica	2 ore
La ricerca di fonti di prova con validità forense	3 ore
Il sopralluogo giudiziario ai fini della investigazione antincendi	3 ore
L'investigazione antincendi secondo il documento NFPA 921	2 ore
Strumentazione utilizzata nell'attività di investigazione	3 ore
Incendi di natura elettrica	3 ore
Attività di repertamento e conservazione delle fonti di prova	2 ore
Attività di vigilanza sul mercato, i reati connessi al regolamento CPR e al codice dei consumi	3 ore
Il ruolo del consulente tecnico nel procedimento penale	2 ore
Moduli esercitativi mirati alla corretta esecuzione degli atti di polizia giudiziaria, del sopralluogo giudiziario e dell'investigazione antincendi, nonché presentazione di casi studio ed elaborazione di documento finale	16 ore
Verifica finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato I

“Formatore NIA”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Codice penale e Codice di procedura penale, con particolare riferimento ai reati attinenti alle attività del CNVVF	5 ore
Organizzazione della struttura investigativa del CNVVF	3 ore
Chimica fisica del fuoco. Tipologie di incendi. Dinamica e semeiotica degli incendi	8 ore
Il sopralluogo giudiziario e la ricerca di fonti di prova con validità forense. Strumentazione a supporto	8 ore
Moduli esercitativi mirati all'applicazione delle competenze acquisite nell'attività formativa relativa ai corsi NIA indicati	8 ore
Verifica finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI

Oggetto: Gruppo di Lavoro di cui al Decreto del Capo del CNVVF n. 18 del 28.01.2022
Relazione di sintesi relativa agli atti proposti dal GdL

Gli obiettivi del gruppo di Lavoro, istituito con il Decreto del Capo del CNVVF n. 18 del 28.01.2022, sono di seguito elencati:

- disciplinare il percorso formativo finalizzato all'abilitazione del personale operativo per l'impiego in qualità di Operatore NIA ai livelli 1, 2 e 3;
- la necessità di definire il programma ed il manuale didattico finalizzati all'abilitazione del suddetto personale

I lavori, che si sono svolti in modalità videoconferenza, hanno permesso di elaborare il documento che disciplina il percorso formativo di cui alla suddetta lettera a), nonché di definire i programmi formativi e di mantenimento relativi a ciascun livello NIA, come indicato alla suddetta lettera b).

L'elaborazione del manuale didattico è in corso di svolgimento da parte dei componenti, suddivisi in sottogruppi in relazione alle specifiche competenze possedute.

Il documento proposto si compone di n. 29 pagine, suddivise come di seguito indicato:

- n. 14 pagine descrittive il percorso formativo, ed articolate in paragrafi e sotto paragrafi
- n. 15 pagine di allegati indicanti gli argomenti didattici e di mantenimento dei programmi di formazione di ciascun livello NIA

I profili di competenza proposti nel documento sono sinteticamente indicati nella seguente tabella:

PROFILO DI COMPETENZA	DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE	
Operatore NIA - livello 1	36 ore	
Operatore NIA - livello 2	72 ore	
Operatore NIA - livello 3	72 ore	Strumento Gascromatografia – Spettrometria di massa (GC-MS)
	36 ore	Strumento Spettroscopia (FT-IR)
	36 ore	Strumento Laser Scanner
	36 ore	Strumento Fotocamera Sferica
	36 ore	Termografia
Coordinatore NIA	72 ore	
Formatore NIA	72 ore	
Formatore NIA livello 3	vedi nota (1)	

Nota (1):

La qualificazione di formatore NIA – livello 3 secondo il precedente elenco, è attribuita al personale con i seguenti requisiti:

- abilitazione operatore NIA – livello 3 riferita all'attrezzatura per la quale si richiede l'abilitazione all'insegnamento;
- abilitazione "Formatore NIA" da almeno 3 anni;
- superamento di una prova pratica, che consiste nell'esposizione, con uno o più metodi didattici, di un argomento inerente al programma didattico per "Operatori NIA livello 3" riferita all'attrezzatura per la quale si richiede l'abilitazione all'insegnamento, estratta casualmente dal candidato all'inizio della prova, tra quelle proposte dalla Commissione esaminatrice. Il candidato sarà valutato utilizzando l'apposito skill-test elaborato per l'esposizione. La prova si intende superata con un punteggio superiore o uguale a 80/100.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI

L'abilitazione Operatore NIA – Livello 1 è proposta come formazione di base, da destinare al personale allievo VVF nella fase di primo ingresso; mentre, per il personale già in servizio, sono previsti criteri per l'ammissione al corso.

Anche il modulo per Coordinatore NIA è proposto come formazione di base, da destinare al personale dei ruoli Ispettori Antincendi, Direttivi Aggiunti e Direttivi che espletano funzioni operative; mentre, per il suddetto personale già in servizio, sono previsti specifici criteri per l'ammissione al corso.

Come si evince dalla suddetta tabella e dalla nota (1), per l'Operatore NIA – livello 3 è prevista una abilitazione correlata alle strumentazioni in uso per tale livello di competenza.

Conseguentemente l'abilitazione a Formatore NIA – livello 3 è relativa ad una o più specifiche strumentazioni utilizzate per tale livello di competenza.

Per l'operatore NIA livello 2 e livello 3 sono previste specifiche attività, con periodicità annuale, per il mantenimento delle abilitazioni; in caso di impossibilità a svolgere le attività di mantenimento, gli operatori NIA livello 2 e livello 3 potranno svolgere attività formative i cui argomenti sono indicati negli allegati al documento.

Anche per il Formatore NIA sono previste specifiche attività di mantenimento (con periodicità annuale e triennale).

In caso di mancato mantenimento, è prevista la sospensione dell'abilitazione da parte della Direzione Centrale per la Formazione, con possibilità di reintegro, su richiesta dell'interessato, attraverso l'affiancamento ad un corso di formazione per "Operatore livello 1" e ad un corso per "Operatore livello 2" o, in alternativa, "Coordinamento NIA".

È prevista anche la revoca dell'abilitazione Formatore NIA dopo un anno dalla sospensione e la mancata richiesta di reintegro da parte dell'interessato.

La sospensione e la revoca del Formatore NIA - livello 3 avvengono a seguito rispettivamente della sospensione e della revoca del Formatore NIA.

Per l'accesso ai corsi di formazione, per ciascun profilo di competenza, sono previsti requisiti minimi che tengono conto sia dei titoli di studio, sia dell'esperienza maturata nel settore, anche attraverso l'assegnazione presso Uffici che svolgono attività correlate al NIA.

Relativamente ai titoli di studio, si è proposto un elenco nel quale figurano, in ordine di priorità, anche specifici titoli accademici (laurea magistrale e laurea triennale), il cui orientamento è correlato alle attività del settore NIA.

Si precisa che nel documento non si fa alcun riferimento agli aspetti che regolamentano la fase transitoria relativa gli operatori NIA già in possesso delle abilitazioni al momento in cui sarà emanata la circolare di settore.

Al riguardo, si demanda agli Uffici competenti la regolamentazione della fase transitoria innanzi citata.

Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro
(Cuzzocrea)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)